

Sommario

<i>Presentazione</i>	Pag.	3
<i>Assemblea ordinaria AGIDAE</i>	“	4
VITA ASSOCIATIVA	“	5
<i>1. La formazione negli Istituti</i>	“	5
<i>2. Il sostegno alla qualità: i finanziamenti per la formazione della Regione Emilia Romagna</i>	“	7
<i>Quote associative 2001</i>	“	8
<i>Dalla legge comunitaria le novità legislative per il 2001</i>	“	10
<i>Ancora sul registro delle persone giuridiche</i>	“	14
<i>Statuto dei lavoratori e retribuzioni contrattuali anche per i soci delle cooperative</i>	“	17
<i>Beni culturali: gli immobili degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti</i>	“	25
ADEMPIMENTI CONTRATTUALI	“	29
<i>1. Elenco licenziati</i>	“	29
<i>2. Elenco perdenti ore</i>	“	29
NORME E TRIBUTI	“	30
<i>Rettifica tabelle contributi INPS</i>	“	30
NOTIZIE VARIE	“	31
<i>T.F.R.</i>	“	31
CONSULENZA AGIDAE	“	32

Documenti AGIDAE

*Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica*

**ANNO XV - N. 3
MARZO 2001**

**DIRETTORE RESPONSABILE
Fr. Secondino Scaglione**

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, M. Bar, D. Gallo,
M. A. Vai, B. Amici, M. F. Chemel,
P. Donato, P. Moreno, M. Ippolito,
D. Zordan, E. Brambilla, A.
Rizzuto, A. Della Valle, M.
Ganassin, T. Moiraghi**

*Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Spe-
dizione in abbonamento postale, art. 2,
comma 20/c, L. 662/96 - Filiale di Roma.*

Gratis ai soci

**Stampa: C.S.C. S.r.l.
V. Gian Galeazzo Arrivabene 38
00159 – ROMA**

AGIDAE

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
M. Maria BAR	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Daniela GALLO	<i>Vice - Presidente</i>
Fr. Barnaba AMICI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Maria Annunciata VAI	<i>Segretaria</i>

00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/8412316 - 8543837
fax: 06/8412310 - c.c.p. 39600002
E-mail: AGIDAE@pcn.net
Internet: www.AGIDAE.it



19 marzo 2001, festa di San Giuseppe. E' primo pomeriggio quando giunge improvvisa la notizia della morte di **FR. PAOLINO DONATO**, membro del nostro Consiglio Direttivo. Si era recato il giorno precedente in ospedale per un malore; sembrava che tutto fosse stato risolto, che era pronto per tornare a casa, al suo amatissimo Istituto Santa Maria, a Roma, ed invece, improvvisamente, è suonata per lui la campana della Vita:



**“Vieni,
servo buono
e fedele,
ricevi la
corona che il
Signore
ha preparato
per te”**

Così, in punta di piedi, con la riservatezza che gli era familiare, a 55 anni di età, Fr. Paolino ha smesso di calcare la scena di questo mondo, lasciandoci attoniti, senza parole, in un'atmosfera interiore di silenzio irreale, nella contemplazione al tempo stesso lancinante e fiduciosa del mistero di Dio e del dono della vita. Soltanto il cuore intriso di lacrime si è ripetutamente domandato: “Signore, perché? Quale volontà si cela per tutti noi, per l'AGIDAE, dietro questo evento umanamente devastante? E nel silenzio soffocato d'amarezza sembrava riecheggiare lontano l'eco del Salmista: “L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa.....”; e ancora “Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici <ritornate figli dell'uomo>”. Pensieri sparsi in cerca di un perché.

Nel 1991 Fr. Paolino era entrato a far parte del Consiglio Direttivo dell'AGIDAE. Forte di una invidiabile preparazione tecnica in materia gestionale e fiscale, unita ad una squisita affabilità umana, aveva positivamente contagiato tutti noi. La sua era una presenza desiderata, pur nella consapevolezza dei gravosi impegni congregazionali, che lo avevano indotto a chiedere di lasciare il Consiglio Direttivo nel timore di non poter dare all'Associazione un aiuto significativo. Lo avevamo pregato di restare, sapendo che, nei limiti della sua disponibilità, il suo apporto sarebbe stato comunque prezioso. E così è stato. Dal 1994 al 1997 ha ricoperto l'ufficio di Tesoriere Nazionale assicurando un servizio altamente qualificato. Successivamente, per sopravvenuti impegni di istituto, ha dovuto lasciare la Presidenza dell'AGIDAE, rimanendo però nel Direttivo e collaborando attivamente come docente in alcuni corsi di formazione per economi.

Ora, l'onda lunga della vita lo ha sospinto sui lidi dell'Eternità, dai quali continua ad osservare, e a sostenere, il nostro faticoso cammino, invitandoci a coniugare efficacemente umanità, competenza e generosità, ricordandoci che l'arte della gestione, pur nella sua cruda tecnicità, diventa autentica missione e vero servizio apostolico nella misura in cui rende possibile l'esercizio delle attività nel rispetto dei diritti di tutti.

Ringraziamo il Signore che in Fr. Paolino ha voluto fare un dono mirabile alla famiglia, alla Chiesa, alla Congregazione marianista, e all'AGIDAE. Esprimiamo altresì un grazie riconoscente alla sua famiglia religiosa che ci ha concesso il privilegio di averlo avuto tra noi, in un servizio di alto profilo per le attività che la chiesa e le congregazioni svolgono per il bene dell'intera collettività umana.

P. Francesco Ciccimarra

ASSEMBLEA ORDINARIA AGIDAE

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 13/01/2001, a norma dell'art. 15 dello Statuto AGIDAE, ha deliberato la convocazione

dell'ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE

L'Assemblea avrà luogo a Roma, presso l'Istituto S. Leone Magno, in Piazza S. Costanza 2, il 29 aprile 2001 e sarà preceduta, nella mattinata, da un Convegno di Studi.

Riportiamo di seguito il programma dei lavori:

- ore 9.15: Relazione
Riforma dei cicli e aggregazioni di scuole. Aspetti giuridici e sindacali
- ore 10.00: Relazione
Parità scolastica e trattamento fiscale: raccordo tra la legge n. 62/2000 sulla parità scolastica e il D.lgs n. 460/97 sulle Onlus
- ore 11.00: Comunicazione
Benefici e controindicazioni del trattamento fiscale Onlus per le scuole paritarie gestite da enti ecclesiastici e loro riflessi applicativi sul "bilancio"
- ore 12.00: Comunicazione
La riforma della scuola nelle recenti disposizioni ministeriali. Il quadro degli aggiornamenti
- ore 13.00: Pranzo offerto dalla Pellegrini SpA
- ore 14.30: Assemblea ordinaria annuale AGIDAE
 - ❖ Relazione del Presidente Nazionale sull'attività annuale
 - ❖ Relazione della Segretaria Nazionale
 - ❖ Relazione del Tesoriere Nazionale e approvazione del bilancio 2000
 - ❖ Varie ed eventuali.

VITA ASSOCIATIVA

LA FORMAZIONE NEGLI ISTITUTI

Il B.U.R. della Regione Lazio ha pubblicato l'elenco dei Corsi presentati il 20 settembre 2000 ed approvati dalla Regione per il finanziamento.

Si tratta di Corsi di aggiornamento e qualificazione del personale dipendente degli Istituti religiosi. Tali corsi sono finanziati a norma della Legge 236/93.

Il Servizio di consulenza dell'AGIDAE per la formazione aveva presentato 10 progetti per altrettanti Istituti. Di questi 8 sono stati approvati. Ne riportiamo l'elenco:

- AGIDAE LABOR SMS
- Suore Francescano - Ospedaliere dell'Immacolata Concezione
- ARSAP
- Provincia Italiana dell'Istituto Suore del Santo Bambino Gesù
- Procura Generalizia Suore Sacro Cuore di Maria Vergine Immacolata
- Istituto delle Suore di S. Anna
- Istituto San Paolo
- Suore Minime di Nostra Signora del Suffragio

Ecco il Calendario e i programmi di formazione e di aggiornamento:

**** AGIDAE LABOR SMS**

(dal 20 novembre 2000 al 02 marzo 2001) - Roma

- CORSO DI FORMAZIONE DI INFORMATICA DI BASE
- CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
- CORSO DI FORMAZIONE DI INFORMATICA LIVELLO AVANZATO
- CORSO DI FORMAZIONE DI CONTABILITA' E BUSTA PAGA

**** ISTITUTO DELLE SUORE DEL SACRO CUORE DI MARIA VERGINE IMMACOLATA**

(dal 12 marzo al 21 novembre 2001) - Roma

- CICLO DI FORMAZIONE DI LINGUA INGLESE
- CICLO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
- CICLO DI FORMAZIONE DI INFORMATICA

**** ISTITUTO SUORE MINIME DI NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO**

(dal 05 marzo al 18 dicembre 2001) - Roma

- CICLO DI FORMAZIONE DI INFORMATICA DI BASE
- CICLO DI FORMAZIONE DI INFORMATICA DI LIVELLO AVANZATO
- CICLO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
- CICLO DI FORMAZIONE “LA SCUOLA DELL’AUTONOMIA”

**** ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI**

(dal 01 marzo al 16 novembre 2001) – Roma

- CICLO DI FORMAZIONE SULLA IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA’ PER PERSONALE NON DOCENTE
- CICLO DI FORMAZIONE SULLA IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA’ PER PERSONALE DOCENTE

**** CASA DI PROCURA DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE OSPEDALIERE DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE**

(dal 05 marzo al 26 novembre 2001) – Roma

- I° CICLO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
- II° CICLO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
- CICLO DI FORMAZIONE SULLE NUOVE TECNICHE PER L’ASSISTENZA AGLI ANZIANI

**** ISTITUTO S. ANNA**

(dal 13 marzo al 14 dicembre 2001) – Roma

- I° CICLO DI FORMAZIONE DI INFORMATICA DI BASE
- II° CICLO DI FORMAZIONE DI INFORMATICA DI BASE

**** ARCICONFRATERNITA SANT'ANTONIO DA PADOVA**

(dal 20 febbraio al 21 dicembre 2001) – Roma

- CICLO DI FORMAZIONE DI INFORMATICA CONTABILE ED ALBERGHIERA
- I° CICLO DI FORMAZIONE IN TECNICHE DI COMUNICAZIONE
- II° CICLO DI FORMAZIONE IN TECNICHE DI COMUNICAZIONE

**** ISTITUTO SAN PAOLO**

(dal 26 febbraio al 10 ottobre 2001) – Roma

- I° CICLO DI FORMAZIONE SULL'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA
- II° CICLO DI FORMAZIONE SULL'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA
- III° CICLO DI FORMAZIONE SULL'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA

* * * * *

**IL SOSTEGNO ALLA QUALITÀ:
I FINANZIAMENTI PER LA FORMAZIONE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

La formazione e la riqualificazione dei dipendenti rappresentano un passo necessario per il miglioramento in termini qualitativi dei “servizi” offerti dagli Istituti e costituiscono, altresì, un momento fondamentale di crescita professionale dei lavoratori, sia sotto il profilo del curriculum che dal punto di vista del servizio svolto.

La REGIONE EMILIA-ROMAGNA ha emanato un Bando per la presentazione di PROGETTI DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI, valido quindi anche per i nostri Istituti.

Il Bando si rivolge a tutti gli Istituti, scolastici e non scolastici che, presso la propria sede, promuovano uno o più cicli di formazione per i propri dipendenti per un numero di partecipanti di almeno 6 unità per ciclo formativo e che non abbiano avuto finanziamenti pubblici per la formazione per un massimo di Lire 200.000.000 in tre anni.

In caso di approvazione del Progetto da parte della Regione, e per beneficiare dei previsti CRITERI DI PRIORITA' nella valutazione, sarà necessario che gli Istituti partecipanti si costituiscano in ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA (A.T.I.), individuando un Istituto Capofila. Per dare un supporto tecnico e assicurare una maggiore semplificazione, coerenza e omogeneità dell'iniziativa, l'AGIDAE metterà a disposizione il proprio SERVIZIO DI CONSULENZA che curerà la progettazione, il coordinamento e la rendicontazione dell'intero Progetto Regionale.

Ogni Istituto può beneficiare di un finanziamento massimo di Lit. 50.000.000.

Non sono previsti oneri a carico dell'Istituto, se non la corresponsione del regolare stipendio al dipendente per l'orario dedicato alla formazione.

Il Corso potrà essere svolto nell'arco di 12 mesi.

L'AGIDAE ha provveduto a spedire a tutti gli associati della Regione Emilia Romagna il dépliant illustrativo contenente la scheda di adesione.

Hanno risposto 38 Istituti con Progetti che prevedono la formazione di ben 800 dipendenti.

Le aree prescelte sono quelle riguardanti la sicurezza, l'informatica, la qualità, l'innovazione organizzativa e l'assistenza.

E' prevista la costituzione di 3 ATI (Associazioni Temporanee di Impresa) con 3 Istituti capofila: uno a Bologna, l'altro a Parma e l'ultimo a Modena. Auspichiamo una positiva risposta della Regione a questa iniziativa che, oltre a migliorare la professionalità dei dipendenti interessati, consentirà un più efficace servizio agli utenti sia del mondo della scuola che dell'assistenza.

Altre Regioni si accingono a legiferare in materia di formazione.

Sarà bene che gli Istituti sappiano sfruttare una tale opportunità.

* * * * *

QUOTE ASSOCIATIVE 2001

Il Consiglio Direttivo AGIDAE, nella riunione del 16 settembre u.s., ha deciso di lasciare invariate le quote associative per il 2001.

Riportiamo di seguito gli importi, ricordando ai ns. associati che le quote sono relative all'anno solare, decorrono cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre.

- Istituti di ex I categoria	Lit. 700.000
- Istituti di ex II categoria	Lit. 550.000
- Istituti di ex III categoria	Lit. 400.000
- Istituti di ex IV categoria	Lit. 300.000
- Persone fisiche	Lit. 200.000
- Consulenti	Lit. 700.000



Buona Pasqua

DALLA LEGGE COMUNITARIA

LE NOVITÀ LEGISLATIVE PER IL 2001

Armando Montemarano

La legge 29 dicembre 2000, n. 422, nota come «Legge Comunitaria 2000», nei suoi 27 articoli fa riferimento a diverse direttive europee che il Governo dovrà recepire entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento; si tratta, dunque, di un'anticipazione di quella che sarà l'evoluzione della legislazione nel 2001.

I decreti legislativi dovranno essere adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le Politiche Comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli Affari Esteri, della Giustizia e del Tesoro e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

Per alcune direttive è previsto un *iter* di recepimento semplificato: il Governo è autorizzato a darvi attuazione con uno o più regolamenti (ai sensi dell'art. 17, comma 2, L. n. 400/1988).

Il Governo è stato anche delegato ad emanare, entro 18 mesi, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie. La delega è estremamente utile per restituire la necessaria sistematicità ad un complesso normativo frammentario, all'interno del quale è diventato difficilissimo per l'interprete districarsi e orientarsi; essa non si riferisce, però, alle direttive comunitarie e alle norme legislative vigenti in tema di sicurezza e igiene del lavoro, per le quali si interverrà con apposito provvedimento normativo.

Tra le materie oggetto di decretazione ve ne sono alcune che meritano di essere segnalate, per i risvolti applicativi pratici che preannunciano in settori direttamente o indirettamente interessanti le attività degli enti ecclesiastici:

- istituzione di un comitato aziendale europeo;
- completamento della tutela dei lavoratori addetti ai videoterminali;
- integrazione della regolamentazione dell'orario di lavoro;
- regolamentazione della valutazione dell'impatto ambientale di progetti privati;
- istituzione di un fondo per iniziative di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione e cultura, compresa quella musicale, al fine di facilitare il processo di integrazione europea;
- protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro;
- norme e protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali;
- istituzione di un quadro comunitario per le firme elettroniche;
- principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale;
- integrazione delle norme su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo;

- divieto di utilizzazione nell'alimentazione degli animali destinati al consumo alimentare di antibiotici ad azione auxinica e di organismi geneticamente modificati, nonché, per tutti gli animali da allevamento, di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie;
 - garanzia di più elevati livelli di sicurezza delle discariche, con identificazione dei parametri per l'individuazione delle tipologie di rifiuti recuperabili e dei criteri per la definizione del trattamento di inertizzazione;
 - regime di separazione per le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo;
 - completamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;
 - qualità delle acque di balneazione;
 - attività di maestro di sci e di guida alpina;
 - regolamentazione dell'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura.
- Su alcune di queste materie è opportuna qualche riflessione aggiuntiva.

Lavoro ai videoterminali

Sono rilevanti le novità che si preannunciano per i lavoratori addetti ai videoterminali per almeno 20 ore settimanali, in modo sistematico e abituale, dedotte le pause di lavoro di 15 minuti ogni due ore imposte dalla legge.

Per tutti costoro si renderà obbligatoria la sorveglianza sanitaria, il che si tradurrà nell'obbligo di individuare il medico competente in molti luoghi di lavoro che finora non erano assoggettati a tale incombente, che implica costi aggiuntivi ed oneri procedurali.

La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, dovrà essere biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il 50° anno di età; quinquennale negli altri casi.

Il lavoratore addetto a videoterminali dovrà essere sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qual volta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogni qual volta l'esito della visita periodica ne evidenzia la necessità.

Tutti i posti di lavoro, inoltre, dovranno essere conformi a precise prescrizioni minime, quanto alle loro caratteristiche fisiche.

Orario di lavoro

Tra le direttive per le quali si autorizza il recepimento rientra la 93/104/Ce, del 23 novembre 1993, relativa all'orario di lavoro, che si applica ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro, oltre che a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro.

Questi i principali contenuti normativi da recepire, non tutti esattamente soddisfatti dalla recente riforma del lavoro notturno, introdotta con il D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532, né dai precedenti D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 (per la protezione dei giovani) e D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645 (per la protezione delle lavoratrici madri):

- il riposo giornaliero, nel corso di ogni periodo di 24 ore, deve essere al minimo di 11 ore consecutive;
- ogni lavoratore deve godere, qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, di una pausa, le cui modalità e, in particolare, la cui durata e condizioni di concessione

vanno fissate dai contratti collettivi o dalla legislazione nazionale;

- ogni lavoratore deve godere, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore, cui vanno sommate le 11 ore di riposo giornaliero e che deve comprendere, in linea di principio, la domenica;

- la durata media dell'orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non deve superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario;

- ogni lavoratore deve beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane; il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro;

- l'orario di lavoro normale dei lavoratori notturni non deve superare le 8 ore in media per ogni periodo di 24 ore;

- i lavoratori notturni il cui lavoro comporta rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali non possono lavorare più di 8 ore nel corso di un periodo di 24 ore durante il quale effettuano un lavoro notturno;

- i lavoratori notturni devono beneficiare di una valutazione gratuita del loro stato di salute prima della loro assegnazione e, in seguito, ad intervalli regolari;

- i lavoratori notturni con problemi di salute aventi un nesso riconosciuto con la loro prestazione di lavoro notturno debbono essere trasferiti, quando possibile, ad un lavoro diurno per cui siano idonei;

- i lavoratori notturni e i lavoratori a turni devono beneficiare di un livello di protezione in materia di sicurezza e di salute adattato alla natura del loro lavoro;

- i servizi o mezzi appropriati di protezione e prevenzione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori notturni e dei lavoratori a turni debbono essere equivalenti a quelli applicabili agli altri lavoratori e disponibili in qualsiasi momento.

Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, gli Stati membri possono derogare alle restrizioni in materia di orari e riposi quando la durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:

- di dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
- di manodopera familiare;
- di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose.

Si può anche derogare per via legislativa, regolamentare o amministrativa o mediante contratti collettivi, a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo oppure, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata:

- per le attività caratterizzate da una distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore oppure da una distanza fra diversi luoghi di lavoro dello stesso;

- per le attività di guardiana, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare, quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza;

- per le attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare quando si tratta di servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, da case di riposo e da carceri; di servizi stampa; di industrie in cui il processo lavorativo non può essere interrotto

per ragioni tecniche; di attività nel turismo; di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata, in particolare del personale addetto alle attività di pulizia; in caso di incidente o di rischio di incidente imminente.

Comitati aziendali europei

Sta decollando un'altra direttiva nell'attuazione della quale il nostro Paese è in ritardo, quella relativa all'istituzione dei comitati aziendali europei e di procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (Direttiva 94/45/Ce).

I CAE sono nient'altro che rappresentanze sindacali aziendali a livello europeo, con compiti di contrattazione e confronto sindacale in ogni luogo di lavoro gestito da gruppi di imprese o da imprese transnazionali di dimensioni comunitarie.

La direttiva europea, infatti, mira a migliorare il diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi europei, con l'istituzione di un comitato aziendale rappresentativo dei dipendenti presenti in Europa o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori in ogni impresa o in ciascun gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.

I poteri e le competenze dei CAE e la portata delle procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori debbono riguardare, nel caso di un'impresa di dimensioni comunitarie, tutte le unità produttive situate negli Stati membri e, nel caso di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, tutte le imprese facenti parte del gruppo ivi situate.

Gli Istituti religiosi possono rientrare nel campo di applicazione della direttiva ed essere costretti, pertanto, ad un confronto sindacale aziendale a livello europeo?

La direttiva dà le seguenti definizioni:

- *impresa di dimensioni comunitarie*, ogni impresa che impiega almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri;

- *gruppo di imprese*, un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;

- *gruppo di imprese di dimensioni comunitarie*, un gruppo di imprese che impieghi almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri, in cui almeno due imprese del gruppo si trovano in Stati membri diversi ed almeno un'impresa del gruppo impieghi non meno di 150 lavoratori in uno Stato membro e almeno un'altra impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro;

- *impresa controllante*, ogni impresa che può esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa (*impresa controllata*) in conseguenza, a titolo esemplificativo, della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme che la disciplinano.

Non è escluso, pertanto, che una Congregazione che impieghi complessivamente nel territorio dell'Unione Europea (attraverso le sue Province e le sue Case religiose, erette o no in enti ecclesiastici, riconosciuti o no ai fini delle leggi civili) almeno 1.000 lavoratori, di cui almeno 150 in uno Stato e 150 in un altro Stato, possa essere considerata, ai fini del diritto sindacale europeo, «gruppo di imprese di dimensioni comunitarie» ed assoggettata al confronto ed alla contrattazione collettiva di livello comunitario.

E questo – anche questo – mi pare dischiuda prospettive nuove per l'identificazione di un livello europeo di rappresentatività sindacale delle Istituzioni dipendenti dall'Autorità ecclesiastica.

ANCORA SUL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Dopo l'articolo dell'Avv. Armando Montemaranò sulle novità introdotte dal recentissimo Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private, pubblicato in "Documenti AGIDAE" nn. 1-2/2001, pagg. 7 - 9, ospitiamo un altro intervento dell'Avv. Edoardo Boitani.

Edoardo Boitani

1.1 - Precedenti

Come è noto, l'obbligo di iscriversi nel registro delle persone giuridiche è stato esteso agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (tra i quali sono compresi quelli forniti di personalità giuridica per antico possesso di stato) dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1985, n. 222¹

Il predetto articolo dispone, tra l'altro, che nel registro devono risultare anche *"le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente"* e che agli enti ecclesiastici *"non può comunque essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private."*

Maggiori precisazioni sono state successivamente fornite dall'articolo 15 del regolamento di esecuzione della legge n. 222 del 1985, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33.

Il registro delle persone giuridiche – introdotto nell'ordinamento giuridico italiano dal vigente codice civile – era stato istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia ed era sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale; chiunque poteva esaminarlo, con i relativi documenti, e chiederne estratti e certificati.

La normativa concernente il predetto registro era riportata negli articoli 33, 34, 35 del codice civile e negli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

2.1 - Nuove disposizioni circa il registro delle persone giuridiche

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 febbraio 2000, n. 361 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2000 – è stato approvato il "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)."

Il regolamento è entrato in vigore il 22 dicembre 2000: da questa data sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti il registro delle persone giuridiche:

- a) articoli 33 e 34 del codice civile;
- b) articolo 35 del medesimo codice, limitatamente alle parole: *"dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice"*;

¹Più esattamente, dall'art. 5 – il cui testo è riprodotto nell'art. 5 della legge 222/1985 – delle "norme formulate dalla Commissione Paritetica", approvate, con alcune modifiche, dalla Santa Sede e dalla Repubblica Italiana con il Protocollo firmato a Roma il 15 novembre 1984, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 20 maggio 1985, n. 206.

c) articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.

E' da precisare che – giusto il disposto dell'articolo 9, comma 2 – il richiamato regolamento non innova la disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222. Devesi ritenere che resta fermo, altresì, il disposto dell'articolo 15 (riguardante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche) del regolamento di esecuzione della legge n. 222/1985, sopra richiamato al punto 1.1, con la precisazione che l'iscrizione nel detto registro non è più effettuata “secondo le modalità previste dagli articoli 24 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile”, perché abrogati.

Il provvedimento interessa, però, i detti enti in quanto nei loro confronti si applicano (art. 9, comma 2) le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4, del regolamento medesimo.

Per agevolare il lettore, si trascrive il testo dei succitati articoli 3 e 4.

“Art. 3 – Registro delle persone giuridiche

1. Il registro di cui all'articolo 1, comma 1, consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.

2. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.

3. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.

4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nell'articolo 4.

5. Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato ad una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.

6. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal prefetto ovvero da un funzionario da questi delegato con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell'ultima pagina il prefetto indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.

7. Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 4, comma 2, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Tali copie restano depositate in prefettura e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.

8. Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta. La prefettura deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

9. Agli adempimenti di cui al presente regolamento è data attuazione, ove possibile, mediante l'utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti.

Art. 4 – Iscrizioni nel registro

1. Nel registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

2. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli

amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.”

Entro il 21 marzo 2001 le prefetture – che, come è noto, hanno sede in ogni capoluogo di provincia, tranne che in Valle d'Aosta, la cui provincia è stata soppressa, e a Trento e Bolzano, dove le funzioni prefettizie sono demandate ai rispettivi commissari di governo – il presidente della commissione di coordinamento della regione Valle d'Aosta, i commissari di governo per le rispettive province di Trento e Bolzano, istituiscono il registro delle persone giuridiche (art. 1, comma 8; art. 10, comma 1).

Per raccordare le nuove norme con il previgente sistema l'articolo 10, comma 3, stabilisce che le cancellerie dei tribunali devono trasmettere, **entro il 21 marzo 2001**, alle prefetture, al presidente della commissione di coordinamento della regione Valle d'Aosta ed alle province autonome, secondo le rispettive competenze, gli atti relativi alle persone giuridiche iscritte nel registro nonché, è da ritenere, quelli concernenti procedimenti di iscrizione pendenti.

Dispone l'articolo 10, comma 5, che la cancelleria del tribunale seguirà a rilasciare certificati concernenti le persone giuridiche iscritte nel registro – e, quindi, anche quelli relativi alla legale rappresentanza – “fino al momento dell'effettivo trasferimento dei registri e dei relativi atti alle prefetture”, se competenti, ovvero alla regione Val d'Aosta o alle province autonome di Trento e Bolzano.

Pertanto, una volta avvenuto il trasferimento, la richiesta dei predetti certificati come pure quella di iscrizione nel registro dei futuri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, della sostituzione del legale rappresentante e di ogni altro elemento o fatto che vi debba risultare (es. trasferimento della sede dell'ente) deve essere presentata, a seconda della competenza, alla prefettura o alla regione Val d'Aosta o alle province autonome di Trento e Bolzano.

E' da tenere presente che è prevista la sanzione amministrativa da lire ventimila a lire un milione a carico degli amministratori e dei liquidatori (aggiungerei, quanto meno per alcune categorie di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, “e del legale rappresentante”) che non richiedono le prescritte iscrizioni nel registro delle persone giuridiche (combinato disposto dell'articolo 8, comma 2, del regolamento e dell'articolo 35 del codice civile). Si rileva in proposito che il richiamato articolo 8, comma 2, fa riferimento “alle ipotesi di mancata richiesta di iscrizione **nei termini** e secondo le modalità previste nel presente regolamento”: con l'abrogazione, però, dell'articolo 27 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie – che aveva fissato il termine di quindici giorni per richiedere le iscrizioni nel registro – non si vede a quale termine debbasi fare riferimento, dato che il regolamento nulla dispone al riguardo.

AVVISO

Ricordiamo ai nostri Associati che è in pagamento il rinnovo dell'abbonamento e-mail per l'anno 2001.

L'importo, di Lit. 50.000, è rimasto invariato. Può essere versato sul ccp n° 39600002, intestato ad AGIDAE – Via V. Bellini 10 – 00198 – Roma, indicando nella causale: “servizio e-mail”.

Nel caso di nuovo abbonamento, specificare nella causale, in stampatello, anche il proprio indirizzo di posta elettronica.

STATUTO DEI LAVORATORI

E RETRIBUZIONI CONTRATTUALI

ANCHE PER I SOCI DELLE COOPERATIVE

Armando Montemmarano

Il 7 marzo 2001, proprio allo spirare della legislatura, il Parlamento ha varato una legge (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) che rivoluziona la condizione dei soci lavoratori delle cooperative e che influirà in modo determinante sulla concessione in appalto dei servizi o sulla gestione delle attività in forma cooperativistica, rendendole meno convenienti in tutti quei casi in cui questi appalti e questa forma si traducevano nel mezzo per retribuire i lavoratori in misura inferiore rispetto ai dipendenti dell'appaltante o del gestore, vale a dire in misura inferiore a quella prevista dai contratti collettivi.

L'art. 1 della nuova legge ne chiarisce l'ambito di applicazione: le cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio; dunque, le cooperative di produzione e lavoro e le cooperative sociali.

L'innovazione di maggior rilievo consiste nel fatto che l'apporto di lavoro da parte del socio non è più considerato adempimento dell'obbligazione societaria – e, così, espressione del rapporto associativo e non già di un rapporto di lavoro subordinato - bensì elemento costitutivo di un rapporto di lavoro, che coesiste con quello associativo e ad esso si aggiunge. L'art. 1, comma 3, infatti, dispone che il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione (o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo) un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali.

Dall'instaurazione di tale rapporto, che sarà di lavoro subordinato o autonomo in base agli stessi presupposti in forza dei quali è subordinato o autonomo qualsiasi rapporto di lavoro, derivano gli effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici voluti dalla legge.

Statuto dei lavoratori

Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica, d'ora in poi, lo Statuto dei lavoratori, compresa la norma dettata dall'art. 18 sulla reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, che non si applicherà nella sola ipotesi in cui venga a cessare, insieme al rapporto di lavoro, anche quello associativo.

Ciò significa che il rapporto di lavoro del socio con la cooperativa sarà d'ora in poi assoggettato alle medesime garanzie di stabilità cui è sottoposto il rapporto di lavoro di qualsiasi dipendente.

Ai soci lavoratori, anche collaboratori coordinati e continuativi, si applicheranno altresì tutte le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di esercizio dell'attività sindacale, secondo le forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali che saranno individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.

Applicazione dei ccnl

L'art. 3 della legge di riforma statuisce che le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo: norma, quest'ultima, che è facile prevedere alimenterà vertenze e contenzioso giudiziale anche per le collaborazioni coordinate e continuative.

La libertà della cooperativa si potrà esplicare soltanto in relazione alla concessione di trattamenti di miglior favore, ulteriori rispetto a quelli imposti dai c.c.n.l., che potranno essere deliberati dall'assemblea della società ed erogati ai soci lavoratori a titolo di maggiorazione retributiva oppure in sede di approvazione del bilancio di esercizio in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi ordinari.

La previdenza obbligatoria

Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si dovrà, d'ora innanzi, fare riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili; i trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli erogati in sede di approvazione del bilancio di esercizio, andranno considerati, agli effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente.

Il Governo, sentite le parti sociali interessate, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina recata dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

- a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti d'impresa;
- b) gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali, nell'equiparazione in un periodo non superiore a cinque anni;
- c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Le cause avanti al giudice del lavoro

Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma dei soci lavoratori rientreranno nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento, si applicheranno le disposizioni che regolamentano il processo del lavoro, comprese quelle sul tentativo obbligatorio di conciliazione e, in genere, sulle procedure di conciliazione e arbitrato irritale.

Restano di competenza del giudice civile ordinario soltanto le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo.

Le cooperative devono adeguarsi

Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le cooperative sociali e di lavoro devono definire un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori.

Il regolamento deve essere depositato entro 30 giorni dall'approvazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e deve contenere, tra l'altro:

- il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
- le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci

stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;

— il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;

— l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e sia altresì prevista la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici superiori a quelli parametrati con riferimento ai c.c.n.l. di categoria.

Il regolamento interno della cooperativa non può, comunque, contenere disposizioni derogatorie peggiorative rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali; in caso contrario, le clausole relative sono nulle di diritto.

La vigilanza

Il Governo dovrà emanare nel prossimo semestre uno o più decreti legislativi per l'ammodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative ed i loro consorzi, tesi in particolare a verificarne l'effettiva natura mutualistica, con specifico riferimento all'effettività della base sociale e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonché ad accertare la consistenza dello stato patrimoniale e la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori.

Il Ministero del Lavoro potrà, inoltre, disporre e far eseguire da propri funzionari ispezioni straordinarie, per accertamenti a campione o sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni e qualora se ne ravvisi l'opportunità, finalizzate ad accertare principalmente: l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e mutualistiche; la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura; il regolare funzionamento contabile e amministrativo della cooperativa; l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte; la consistenza patrimoniale della cooperativa lo stato delle attività e delle passività; la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti al regolamento ed alla contrattazione collettiva di settore.

Per le cooperative che si sottraessero all'attività di vigilanza o che non rispettassero le finalità mutualistiche è previsto un regime sanzionatorio che può arrivare alla cancellazione dall'Albo Nazionale delle Società Cooperative ed alla conseguente perdita dei benefici connessi all'iscrizione.

SITO INTERNET AGIDAE

Comunichiamo ai nostri Associati che è finalmente possibile consultare la parte riservata del sito AGIDAE, contenente il testo integrale di "Documenti AGIDAE", "AGIDAE Informazioni", nonché tutte le ultime novità fiscali e legislative.

Per accedervi, ogni iscritto, in regola con la quota associativa 2001, dovrà utilizzare la **password** attribuitagli, che troverà sulla targhetta di questo numero di "Documenti AGIDAE".

IL TESTO DELLA LEGGE SULLA “REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA COOPERATIVISTICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE DEL SOCIO LAVORATORE” APPROVATO DALL’AULA DI MONTECITORIO IL 7 MARZO 2001

Art. 1

(Soci lavoratori di cooperativa)

1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

2. I soci lavoratori di cooperativa:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

Art. 2

(Diritti individuali del socio lavoratore di cooperativa)

1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. In relazione alla peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.

Art. 3

(Trattamento economico del socio lavoratore)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le

società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:

- a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;
- b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 4

(Disposizioni in materia previdenziale)

1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6.

2. I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato, a eccezione di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente.

3. Il Governo, sentite le parti sociali interessate, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

- a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa;
- b) gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali, nell'equiparazione di cui alla lettera a) in un periodo non superiore a cinque anni;
- c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5

(Altre normative applicabili al socio lavoratore)

1. Il riferimento alle retribuzioni e ai trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, previsti dall'articolo 2751-bis, numero 1), del Codice civile, si intende applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro nei limiti del trattamento economico di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a). La presente norma costituisce interpretazione autentica delle disposizioni medesime.

2. Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell'articolo 1 rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 419 e seguenti del Codice di procedura civile. In caso di controversie sui rapporti di lavoro tra i soci lavoratori e le cooperative, si applicano le procedure di conciliazione e arbitrato irritale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, e 29 ottobre 1998, n. 387. Restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo.

Art. 6

(Regolamento interno)

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:

- a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
- b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
- c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
- d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
- e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;
- f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.

Art. 7

(Vigilanza in materia di cooperazione)

1. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'ammodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative e loro consorzi, con particolare riferimento

agli oggetti di cui alle lettere da a) a q) e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per la piccola società cooperativa, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante la revisione cooperativa, finalizzata:

1) a fornire agli amministratori e agli impiegati delle società cooperative suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed elevare la democrazia cooperativa;

2) a verificare la natura mutualistica delle società cooperative, con particolare riferimento alla effettività della base sociale e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonché ad accertare la consistenza dello stato patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio consuntivo d'esercizio e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio;

c) esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti adottati dalle cooperative e della correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori;

d) effettuazione della vigilanza, fermi restando i compiti attribuiti dalla legge al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e agli uffici periferici competenti, anche da parte delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, secondo i principi e i criteri direttivi della presente legge e con finalità di sostegno, autotutela e autogoverno del movimento cooperativo;

e) svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto di cui alla lettera d), anche mediante revisioni cooperative per le società cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, con le stesse finalità di quelle di cui alle lettere b) e d), a cura del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, che può affidarne l'esecuzione, sulla base di apposite convenzioni, alle stesse associazioni nazionali riconosciute, nell'ambito di un piano operativo biennale predisposto dalla Direzione generale della cooperazione del medesimo Ministero, d'intesa con le associazioni medesime, fermi restando gli attuali meccanismi di finanziamento;

f) facoltà del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale di disporre e far eseguire da propri funzionari ispezioni straordinarie, per accertamenti a campione o sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e qualora se ne ravvisi l'opportunità, finalizzate ad accertare principalmente:

1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e mutualistiche;

2) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura;

3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;

4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;

5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;

g) adeguamento dei parametri previsti dall'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del bilancio in relazione all'esigenza di una

effettiva congruità dell'obbligo di certificazione rispetto alla consistenza economica e patrimoniale della società cooperativa;

h) definizione delle funzioni dell'addetto alle revisioni cooperative, nominato dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, quale incaricato di pubblico servizio e definizione dei requisiti per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

i) distinzione di finalità, compiti e funzioni tra le revisioni cooperative, le ispezioni straordinarie e la certificazione di bilancio, evitando la sovrapposizione e la duplicazione di adempimenti tra le varie tipologie di controllo, nonché tra esse e la vigilanza prevista da altre norme per la generalità delle imprese;

l) corrispondenza, in coerenza con l'articolo 45, primo comma, della Costituzione, tra l'intensità e l'onerosità dei controlli e l'entità delle agevolazioni assegnate alle cooperative per promuoverne lo sviluppo;

m) adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, allo scopo di assicurare maggiormente le condizioni per l'efficiente ed efficace esecuzione delle revisioni cooperative, tenuto conto anche di quanto previsto alla lettera e) circa i compiti di vigilanza che possono essere affidati alle associazioni nazionali di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

n) istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative, articolato per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'Albo va tenuto distintamente per sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico di cui alla lettera b);

o) unificazione di tutti i codici identificativi delle singole società cooperative;

p) cancellazione dall'Albo nazionale delle società cooperative, e conseguente perdita dei benefici connessi all'iscrizione, delle cooperative che si sottraggono all'attività di vigilanza o che non rispettano le finalità mutualistiche, nonché applicazione dell'articolo 2543 del Codice civile in caso di reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della presente legge;

q) abrogazione del Capo II del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e individuazione delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili con le innovazioni introdotte con i decreti legislativi di cui al presente comma.

2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti si esprimono entro quaranta giorni dalla data della trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro tre mesi dal termine del primo biennio di attuazione della nuova normativa, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive dei decreti legislativi sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

BENI CULTURALI:

GLI IMMOBILI DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

CIVILMENTE RICONOSCIUTI (D.Lgs 29 ottobre 1999, n. 490)

Molti immobili degli Enti associati all'AGIDAE sono interessati dalla nuova normativa sui beni culturali, di cui al D.Lgs n. 490/1999.

Ai diversi quesiti si è voluta dare la risposta dell'esperto.

Edoardo Boitani

1° Quesito – Quali sono gli immobili considerati beni culturali, disciplinati dal Titolo I del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352” ?

Risposta – L’articolo 2 del decreto legislativo n. 490/1999 (di seguito indicato come “Testo unico”), comprende tra i beni considerati culturali disciplinati a norma del Titolo I:

a) nel comma 1, lettera a), “le cose immobili ... che presentano interesse artistico, storico, archeologico...”; circa l’interesse archeologico, la giurisprudenza ne ritiene la sussistenza anche se le cose non sono ancora messe in luce, purché ne sia certa l’esistenza e ne siano individuati almeno genericamente i caratteri.

Se la cosa appartiene ad ente pubblico o persona giuridica privata senza fine di lucro, non è necessaria – a differenza di quanto prescritto per soggetti diversi – la notificazione della dichiarazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali dell’interesse particolarmente importante dell’immobile.

b) Nel comma 1, lettera b), “le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante”.

La dichiarazione dell’interesse particolarmente importante dell’immobile deve essere notificata, chiunque sia il soggetto cui appartiene l’immobile medesimo.

c) Nel comma 2, lettera f) – considerate “comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a)” – “le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico”.

E’ da rilevare che la giurisprudenza ritiene che il termine “giardino” – nozione tenuta distinta dal legislatore dall’altra di “parco” – indichi un terreno coltivato con piante ornamentali e con eventuali decorazioni e specifici “annessi”, sempre però funzionalmente al giardino.

E’ da tenere presente che non possono, comunque, essere compresi tra i beni culturali di cui alle precedenti lettere a) e c) gli immobili la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni o quando rappresentino opere di autori viventi, anche se sono trascorsi i cinquanta anni dalla loro esecuzione: questi immobili, pertanto, non sono soggetti alla

disciplina del Titolo I del Testo unico. Il superamento dei cinquanta anni o la morte dell'autore dell'opera non comporta l'automatico inserimento dell'immobile tra i beni culturali.

2° Quesito – Si premette che il quesito è posto esclusivamente con riguardo agli immobili. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 490/1999 dispone che “le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro” devono presentare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali “l'elenco descrittivo delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza”.

A. Poiché la norma non menziona gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, si può ritenere che questi non siano tenuti alla presentazione dell'elenco?

B. Qual'è il valore dell'elenco? - Nel caso sussista l'obbligo di presentazione, cosa comporta l'inserimento o meno degli immobili in elenco?

Risposta al punto A – Pur non essendo stati espressamente indicati gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (tra i quali sono compresi quelli forniti di personalità giuridica per antico possesso di stato) – qualifica attribuita, come è noto, dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1985, n. 222¹, agli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica civile nell'ordinamento dello Stato – è certo, a mio modesto avviso, che anche questi enti debbano presentare l'elenco descrittivo richiamato nel quesito, in quanto sono ritenuti – per ormai consolidata giurisprudenza – persone giuridiche private nell'ordinamento italiano e non hanno fine di lucro, ma di culto e/o di religione.

Del resto, si deve tenere presente che il legislatore delegato si è dovuto attenere – nella predisposizione del testo unico, approvato con il decreto legislativo 490/1999 (di seguito indicato come “Testo unico”) – ai principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge delega 352/1997, i quali consentivano di apportare alle disposizioni legislative vigenti alla data del 31 ottobre 1998 “**esclusivamente** le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti”; e l'articolo 4 della legge 1089/1939 disponeva l'obbligo della presentazione dell'elenco anche ai rappresentanti “degli enti e degli istituti legalmente riconosciuti”, tra i quali, certamente, erano da comprendersi gli enti ecclesiastici forniti di personalità giuridica civile.

Non si vede, quindi, come possa fondatamente sostenersi – particolarmente per evitare l'autorizzazione all'alienazione prescritta dall'articolo 55 del Testo unico – che l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto non sia da ricomprendere tra le persone giuridiche private senza fine di lucro – indicate nell'articolo 5, comma 1 – e che allo stesso debba, invece, applicarsi il disposto dell'articolo 6, comma 1, del Testo unico, che prevede la notifica della dichiarazione ministeriale dell'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a), “appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 5, comma 1”.

Risposta al punto B – E' pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza che gli elenchi hanno un valore meramente dichiarativo e non costitutivo del regime di protezione al quale sono sottoposti i beni, che anzi vi sono assoggettati indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi stessi.

¹Più esattamente, dall'articolo 4 – il cui testo è riprodotto nell'articolo 5 della legge 222/1985 – delle “Norme formulate dalla Commissione paritetica”, approvate, con alcune modifiche, dalla Santa Sede e dalla Repubblica Italiana con il Protocollo firmato a Roma il 15 novembre 1984, reso esecutivo a termini della legge 20 maggio 1985, n. 206.

Sull'opera di valutazione dell'autorità ministeriale (unica legittimata – non considero, però, le competenze di alcune regioni a statuto speciale – all'identificazione della natura artistica, storica, archeologica del bene) l'elenco non esercita alcuna influenza, potendo detta autorità apportare ogni modifica ritenuta necessaria, sia nel senso di integrare l'elenco sia nel senso di escludere da esso immobili (il quesito si limita a questa categoria di beni) che, pur essendo trascorsi oltre cinquanta anni dalla loro esecuzione, risultino privi di pregio artistico, storico, archeologico.

Né la circostanza che l'immobile sia di proprietà di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto comporta che detto bene debba, comunque, essere sottoposto al vincolo, non essendo ciò stabilito dal richiamato articolo 5.

L'obbligo relativo all'elenco concerne anche la sua integrazione con l'indicazione sia degli immobili (per restare al quesito) non compresi nella prima elencazione sia di quelli che in seguito vengano ad aggiungersi per qualsiasi titolo al patrimonio dell'ente.

E' da tenere presente che l'articolo 5, comma 5, dispone che "i beni elencati nell'articolo 2, comma 1, lettera a) che appartengono ai soggetti indicati al comma 1 (tra i quali, le persone giuridiche private senza fine di lucro; ndr) sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce (integrative degli elenchi; ndr) previste dai commi 1 e 2."

E' previsto che, in caso di omessa presentazione dell'elenco o suo aggiornamento, sia assegnato all'ente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali un termine perentorio per provvedere, il cui inutile decorso consente la compilazione di ufficio dell'elenco a spese dell'ente medesimo (art. 5, comma 4); comporta, altresì, a carico del legale rappresentante dell'ente, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire sei milioni (articolo 130, comma 1, del Testo unico).

3° Quesito –

A. L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto deve chiedere al Ministero per i beni e le attività culturali l'autorizzazione per vendere un immobile avente interesse artistico, storico, archeologico?

B. In caso affermativo, quale organo rilascia l'autorizzazione?

C. Quali sono le conseguenze della vendita dell'immobile effettuata senza autorizzazione, se prescritta?

*La risposta al punto A è affermativa. Come era previsto, anche se con diversa formulazione, dall'articolo 26 della legge 1089/1939, l'articolo 55, comma 3, del decreto legislativo 490/1999 (di seguito indicato come "Testo unico"), assoggetta ad autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l'alienazione, **se appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro**, tra le altre cose ivi indicate:*

a) delle "cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico ...";

b) delle ville, parchi, giardini, che abbiano interesse artistico o storico;

c) delle "cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante".

E' da rilevare che il legislatore ha usato il termine "alienazione": il riferimento non è però soltanto ai casi di trasferimento della proprietà a titolo oneroso (es. vendita) o gratuito (es. donazione tra due enti ecclesiastici), ma anche (art. 57 del Testo unico) alle costituzioni di ipoteca o di pegno ed ai negozi giuridici in genere "che possono comportare l'alienazione dei beni culturali indicati nello stesso articolo 55."

Risposta al punto B – L'articolo 21, comma 2, del "Regolamento recante disciplina delle

alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico” – emanato con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 settembre 2000, n. 283 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 13/10/2000) – dispone:

“Nelle ipotesi di alienazione di beni appartenenti ai soggetti pubblici non titolari di demanio e alle persone giuridiche private senza fine di lucro, l’autorizzazione è concessa a norma degli articoli 8 e 10.”

Difficilmente si sarebbe potuto pensare all’inserimento di tale norma, per la parte riferita alle persone giuridiche private senza fine di lucro, in un provvedimento concernente la “Disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico”.

La disposizione è di interesse, potendo la sua applicazione ridurre i tempi per l’ottenimento dell’autorizzazione, anche se è prevista – per effetto del riferimento fatto agli articoli 8 e 10 – l’imposizione di alcune prescrizioni: è da auspicare che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali emani istruzioni in merito.

Si fa rilevare, con riguardo a quanto si dirà appresso, che l’articolo 24 del regolamento stabilisce che le competenze dal medesimo attribuite al Soprintendente regionale sono svolte dal Soprintendente ai beni ambientali ed architettonici, fino all’istituzione delle Soprintendenze regionali.

Considerato il richiamo agli articoli 8 e 10, si dovrebbe ritenere che la richiesta di autorizzazione ad alienare (che sembra doversi presentare – ai sensi dell’articolo 7 – al Soprintendente regionale) possa limitarsi (articolo 8) ad indicare – oltre i dati identificativi dell’immobile – le misure di conservazione, la destinazione d’uso del bene, le “modalità di pubblica fruizione del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso.”

L’articolo 10 del regolamento dispone, tra l’altro, che non può rilasciarsi l’autorizzazione “qualora l’alienazione pregiudichi la conservazione, l’integrità e la fruizione pubblica del bene ovvero non sia garantita la compatibilità della destinazione d’uso del bene con il suo carattere storico e artistico”; mi sembra che la disposizione sia più restrittiva di quella, riferita alle persone giuridiche private senza fine di lucro, dettata dall’articolo 55, comma 3 secondo periodo, del Testo unico, che limita la non concessione dell’autorizzazione al caso in cui derivi “**un grave danno** alla conservazione o al pubblico godimento dei beni.”

Stabilisce, altresì, l’articolo 10 che l’autorizzazione ad alienare è data alle condizioni indicate nella richiesta ed approvate dal Soprintendente regionale; aggiunge che l’autorizzazione prescrive: “a) la misura di tutela del bene e, in particolare: 1) le misure di conservazione; 2) l’indicazione degli usi incompatibili con il carattere artistico e storico del bene o pregiudizievoli alla sua integrità; 3) le condizioni di fruizione pubblica, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso del bene; **b) la previsione, nel contratto di alienazione, della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 11** (concerne la risoluzione del contratto, per il caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, il cui adempimento costituisce obbligazione principale dell’acquirente; ndr)”.

La prescrizione di cui alla lettera **b)** desta preoccupazione: sommessamente ritengo indispensabile che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali precisi se la prescrizione medesima debba intendersi estesa anche alle autorizzazioni ad alienare rilasciate alle persone giuridiche private senza fine di lucro.

E’ da evidenziare che l’articolo 9 del regolamento di cui al D.P.R. 283/2000 – non richiamato nel precitato articolo 24 – dispone che il Soprintendente regionale debba deliberare sulla richiesta di autorizzazione, per l’ipotesi disciplinata dall’articolo 8, con provvedimento espresso, nel termine di novanta giorni dal ricevimento dell’istanza (salva la sospensione del termine prevista in casi determinati); il termine è definito perentorio dall’articolo 20 del regolamento medesimo.

Risposta al punto C – La vendita dell’immobile senza avere ottenuto l’autorizzazione,

ovviamente nei casi in cui è prescritta, espone l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto non soltanto alla sanzione, ma anche al rischio di un'azione di risarcimento danni da parte dell'acquirente, al quale sia stato taciuto il vincolo, per le conseguenze negative che potrebbero derivare.

Infatti, l'articolo 135 del Testo unico prevede, in questo caso, la nullità dell'alienazione, facendo salva al Ministero per i Beni e le Attività Culturali la facoltà di esercitare il diritto di prelazione a termini di legge; trattasi, secondo la giurisprudenza, di nullità di carattere relativo, essendo stabilita nell'interesse esclusivo dello Stato e non può, quindi, essere dedotta dai privati o essere rilevata di ufficio dal giudice.

E', anche, stabilita una sanzione penale in caso di alienazione senza la prescritta autorizzazione (art. 122, comma 1 lettera a, del Testo unico).

* * * * *

Adempimenti contrattuali

Proseguiamo la pubblicazione degli elenchi del personale che ha subito licenziamento o riduzione d'orario.

1. ELENCO LICENZIATI

Ist. Don Calabria – Verona – Tel. 045/8052911

Cognome	Nome	Qualifica
Chirila	Constantin	Non docente/Falegname

2. ELENCO PERDENTI ORE

Villaggio del Fanciullo – Bologna – Tel. 051/345835

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata	Orario a.s. 1999/2000	Orario a.s. 2000/2001
Bortolotti	Anna Maria	Doc. scuola media sup.	Anatomia	13	12
Curti	Erica	Doc. scuola media sup.	Inglese	09	06
Mongardi Fantaguzzi	Roberta	Doc. scuola media sup.	Educ. Fisica	06	04
Montera	J. Maria C.	Doc. scuola media sup.	Chimica Sc. Mat. Dent.	11	09
Todesco	Piero	Doc. scuola media sup.	Religione/Fisica	03	02
Farolfi	Catherine	Doc. scuola media sup.	Sc. Mat. Dent.	12	06



NORME E TRIBUTI.....

RETTIFICA TABELLE CONTRIBUTI INPS

Ettore Ferraro

L'INPS, con circolare n. 52 del 6 marzo 2001, ha dettato le modalità di recupero del contributo dello 0,80% di cui all'art. 120 della legge n. 388/2000, ritenendo di non ridurre le aliquote contributive vigenti al 1° gennaio 2001, ma di far recuperare sul quadro D del modello DM 10/2 mediante i codici di nuova istituzione R/600 – R/601 – R/602 – R/603 l'importo spettante.

E' stato, inoltre, riconosciuto anche alle aziende che godono di esenzione CUAF (codice di autorizzazione 1C) uno sgravio minore, nella misura dello 0,40%.

Alla luce di quanto emanato dall'INPS, quindi, viene confermata, anche per i mesi successivi a gennaio 2001, la tabella riportata in "Documenti AGIDAE" nn. 1-2/2001, a pag. 20, mentre non è più da tenere in considerazione quella riportata a pag. 21.

CONTRIBUTI INPS

Aliquota intera		Aliquota con esenzione CUAF	
FP	32,70%	FP	30,48%
DS	1,61%	DS	1,61%
Fondo TFR	0,20%	Fondo TFR	0,20%
CUAF	2,48%	Malattia	2,44%
Malattia	2,44%	Maternità	0,24%
Maternità	0,24%		
TOTALE	39,67%	TOTALE	34,97%



di cui 8,89% a carico del lavoratore



di cui 8,89% a carico del lavoratore

Modalità di compilazione del modello DM 10/2

- Gli Istituti inquadrati nel Settore Terziario con CSC 7.XX.XX hanno diritto all'esonero dello 0,80% della retribuzione imponibile e, pertanto, fermo restando il calcolo contributivo nei quadri B-C con aliquote piene, esporranno nel quadro D l'importo spettante preceduto dal codice **R600** e dalla descrizione "ESONERO CUAF".

- Gli Istituti inquadrati nel Settore Attività Varie con CSC 7.07.06 e codice di autorizzazione 1C, senza fini di lucro e con esenzione CUAF, ferme restando le modalità di cui sopra per i quadri B-C, dovranno utilizzare due codici di recupero che sono rispettivamente **R601** con descrizione "ESONERO MATERNITA'" calcolato nella misura dello 0,24% della retribuzione imponibile e **R602** con descrizione "ESONERO DISOC-CUPAZIONE" calcolato nella misura dello 0,16% della retribuzione imponibile.

Regolarizzazione periodi pregressi

Coloro che non avessero operato le riduzioni per il mese di febbraio, potranno effettuare detto recupero entro il termine di scadenza del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare in oggetto utilizzando i seguenti codici:

- R604 – "Arretrati esonero CUAF"
- R605 – "Arretrati esonero maternità"
- R606 – "Arretrati esonero disoccupazione".

Per quanti, invece, per il mese di febbraio avessero ridotto direttamente le aliquote, non ci sono problemi in quanto saranno le stesse sedi INPS a regolarizzare le posizioni.

Per ulteriori ragguagli, rimandiamo alla Circolare INPS n. 52 del 6 marzo 2001.

Anche l'INAIL, con delibera presidenziale del 7/2/2001, ha modificato quanto da noi riportato in "Documenti AGIDAE" nn. 1-2/2001 fissando al 23 marzo 2001, il termine ultimo per l'autoliquidazione e la denuncia delle retribuzioni previo versamento di un acconto pari al 60% di quanto versato in fase di autoliquidazione 1999/2000 da effettuarsi entro il 20/02/2001.

NOTIZIE VARIE

T.F.R.

DATA CESSAZIONE	INDICE ISTAT %	75% IND. ISTAT	1,5% (;12 X MESI)	TASSO DI RIVALUTAZ.
15/12/99- 14/01/00	2,127660	1,595745	1,500	3,095745
15/01/00- 14/02/00	0,090580	0,067935	0,125	0,192935
15/02/00- 14/03/00	0,543478	0,407609	0,250	0,657609
15/03/00- 14/04/00	0,815217	0,611413	0,375	0,986413
15/04/00- 14/05/00	0,905797	0,679348	0,500	1,179348
15/05/00- 14/06/00	1,177536	0,883152	0,625	1,508152
15/06/00- 14/07/00	1,539855	1,154891	0,750	1,904891
15/07/00- 14/08/00	1,721014	1,290761	0,875	2,165761
15/08/00- 14/09/00	1,721014	1,290761	1	2,290761
15/09/00- 14/10/00	1,902174	1,426630	1,125	2,551630
15/10/00- 14/11/00	2,173913	1,630435	1,250	2,880435
15/11/00-14/12/00	2,626812	1,970109	1,375	3,345109
15/12/00-14/01/01	2,717391	2,038043	1,500	3,538043
15/01/01- 14/02/01	0,440917	0,330688	0,125	0,455688
15/02/01- 14/03/01	0,793651	0,595238	0,250	0,845238

CONSULENZA AGIDAE

IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.
Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

A) MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AGIDAE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Mercoledì	AGIDAE	Di massima 10.30 - 13.00 13.30 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Giovedì	AGIDAE	Di massima 10.30 - 13.00 13.30 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Venerdì	Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2808307	030/2907931
Milano	Sr. Maria Annunciata Vai	02/27221409	02/2592643
	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Rapallo	P. Pierino Moreno	0185/50448	0185/230400
Vicenza	Sr. Donatella Zordan	0444/506158	0444/506158

B) ALTRI CONSULENTI DISPONIBILI IN SEDE AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Rag. Ettore Ferraro
Consulenza legale	Martedì	14.30 – 17.30	Avv. Armando Montemarano
Consulenza fiscale	Mercoledì	14.30 – 17.30	Dr. Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Giuseppe Maffeo
Consulenza assicurativa	Venerdì	14.30 – 17.30	Marco Conte

C) CONSULENTI DISPONIBILI FUORI SEDE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	8.30 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Martedì		15.00 – 18.00	
Sabato		8.30 - 12.00	



 **CARIPLO**